

## **RIDETERMINAZIONE DELLA PENSIONE**

al termine del periodo di ausiliaria

Il MINIDIFESA PREVIMIL con circolare M\_D A934676 REG2022 0036294 14-04-2022 ha comunicato che a decorrere dal 2021 sono state inserite nuove direttive riguardanti la rideterminazione della pensione di ausiliaria previsto dal sistema contributivo.

La direttiva interessa gli addetti ai lavori significando che il Minidifesa si farà carico dei contributi che vengano versati sul trattamento di ausiliaria, che include la quota del 24,20% a carico dell'Amministrazione anche sull'assegno di ausiliaria, nonché il versamento dei contributi sull'indennità di ausiliaria.

Al termine del periodo di permanenza in posizione ausiliaria, il trattamento pensionistico per il personale militare verrà rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dell'ausiliaria. Il beneficio, quindi, viene concesso al termine del periodo di ausiliaria e verrà applicato anche in sede di trattamento pensionistico definitivo.

Inoltre, il beneficio potrà essere conteggiato sul trattamento pensionistico provvisorio, al momento del trasferimento della partita pensionistica dalla Direzione Generale e dai Centri stipendiali alla sede INPS.

Secondo quanto disposto dal Minidifesa le modalità di applicazione del provvedimento - riferite all'art. 1864 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, sul "Trattamento di quiescenza del personale di ausiliaria" - riguarda il personale che percepisce una pensione liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo e che, alla data del 31 dicembre 1995, ha maturato un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

La circolare finalmente sana un divario storico legato alla mancata valorizzazione dei contributi ritenuti sul trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria, scaturito da una prassi amministrativa instauratasi all'inizio degli anni 2000 e correlato al fatto che il montante contributivo non rilevava, all'epoca, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico di tipo retributivo.

Il problema ha assunto rilevanza con il passaggio ad un sistema di calcolo di tipo contributivo, risultando indispensabile prevedere che le ritenute operate sui trattamenti economici del personale concorrano, necessariamente, a incrementare il montante accumulato.

Se queste condizioni non sono riscontrabili, il calcolo di ausiliaria verrà fatto sulla base della componente retributiva (art. 1871 del COM).

La disposizione in parola trova applicazione solo nei confronti dei soggetti immessi nel sistema contributivo, per effetto dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, pertanto, alla data del 31 dicembre 1995, risultano provvisti di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

In questa sede mi piace sottolineare che l'iniziativa dello Stato Maggiore della Difesa, "in particolar modo dai tecnici che hanno lavorato incessantemente in unione sinergica con l'INPS, ha raggiunto, per il personale militare, un eccezionale risultato".

### **Una nota di colore:**

Nonostante la burocrazia, in Italia, abbia raggiunto un costo annuale di 57milardi di €, la P. A. non demorde per cui coloro che ritengano di avere diritto, possono chiedere al C.N.A. Esercito - C.N.A. Carabinieri, la cosiddetta "DETERMINA", non con una semplice richiesta (come sarebbe giusto fare), ma con le non facili modalità, di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni: "Diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Tale modulistica è anche disponibile sul sito [www.unuci.org](http://www.unuci.org) (voce Dossier Pensioni) di questa Presidenza Nazionale.

***Magg. Gen. (c.a.) Vincenzo Ruggieri***